



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.33

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:30**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **ORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOVETTA Silvano	Sindaco	X	
GIANARIA Giampiero	Vice Sindaco	X	
DI MANSO Francesco	Consigliere	X	
GARNERO Romana	Consigliere	X	
FERRUA Paola	Consigliere	X	
BODINO Gian Luca	Consigliere		X
MONGE CUNIGLIA Adriano	Consigliere	X	
MONGE COLLINO Pasqualina	Consigliere	X	
CORNAGLIA Enrico	Consigliere	X	
MADALA Maurizio	Consigliere		X
CONTERNO Luciano	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Permanendo la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Consiliare posta al 1° piano della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale e con la verifica del green pass ai Consiglieri Comunali presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- la sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare, disponendo, all'articolo 1 quanto segue:
 - al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756 era previsto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 era previsto in proposito che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto sarebbe stato evidente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate si sarebbe concretizzato solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- in tale contesto normativo il presente Consesso ha proceduto:
 - con DCC n. 21 del 21/07/2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
 - con DCC n. 39 del 28/12/2020 ad approvare, le sottoelencate aliquote per l'anno 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,98
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,52
c) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base imponibile	0,60
d) Aree edificabili	0,98
e) Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino e, successivamente, si insedino in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire, ex novo, uno stabilimento industriale o artigianale (per il 1° triennio di attività). In entrambe le ipotesi a condizione che assumano almeno 3 dipendenti.	0,70*

*Per i fabbricati di categoria "D" l'imposta in oggetto dovrà essere versata nella misura dello 0,76% di esclusiva spettanza statale e, a fine anno, il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota di spettanza statale (0,76%) e quella agevolata (0,70%).

Atteso che si rende necessario procedere in questa sede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022 e dato atto che non è stato a tutt'oggi emanato il decreto ministeriale di cui al sopraccitato comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) viene, pertanto, riproposta la stessa griglia di aliquote licenziata nel 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di confermare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
f) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,98
g) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,52
h) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base imponibile	0,60
i) Aree edificabili	0,98
j) Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino e, successivamente, si insedino in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire, ex novo, uno stabilimento industriale o artigianale (per il 1° triennio di attività). In entrambe le ipotesi a condizione che assumano almeno 3 dipendenti.	0,70*

*Per i fabbricati di categoria "D" l'imposta in oggetto dovrà essere versata nella misura dello 0,76% di esclusiva spettanza statale e, a fine anno, il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota di spettanza statale (0,76%) e quella agevolata (0,70%).

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
- 3) Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 4) Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
- 5) Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

DOPODICHE con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 la cui approvazione è posta al punto n. 7 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Venasca, li 31/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/01/2022

OPPOSIZIONI: _____

Venasca, li **31/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ per la scadenza del termine di
10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI